



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SEZIONE CIVILE

Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali

Al Presidente dell'Ordine Avvocati di Massa Carrara

Al Presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara

A tutti i professionisti incaricati della gestione di procedure assegnate allo scrivente G.D.

Il giudice delegato,

visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020;

preso atto della generale sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83 comma 1 del D.L. cit.;

ritenuto che la norma debba necessariamente applicarsi anche alle attività delegate dall'A.G. e nello specifico:

- a quelle previste dagli artt. 105 ss. L.F. (anche nel caso in cui le operazioni di vendita siano regolate in conformità alla disciplina dettata dal Codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata);

- a quelle previste dalla Legge fallimentare (R.D. 16.03.1942, n. 267) per tutte le tipologie di procedure concorsuali nella stessa contemplate;

- a quelle previste da altre leggi speciali in relazione a qualsivoglia tipologia di procedura concorsuale;

- a quelle previste dalla legge n. 3/2012;

- ritenuto che la suddetta sospensione abbia ad oggetto non solo le operazioni di vendita strettamente intese ma anche le attività prodromiche alle vendite;

visto il provvedimento depositato in data 23.03.2020 dal Presidente del Tribunale che ha disposto analogamente in relazione *"alle attività delegate dall'AG e nello specifico a quelle*

di cui agli artt. 532 e 591 bis e segg. C.p.c. anche nel contesto dei procedimenti di cui all'art. 600 cpc”;

ritenuto che tale provvedimento, nella parte in cui si riferisce, con locuzione omnicomprendiva, alle “attività delegate dall’AG.” includa nel proprio ambito anche le operazioni di vendita e le attività prodromiche alle stesse, delegate dal G.D. nelle procedure assegnate allo stesso;

ritenuto in ogni caso opportuno specificare che il suddetto provvedimento si estende a tutte le procedure di qualsivoglia natura assegnate allo scrivente G.D.;

ritenuto che, laddove il professionista direttamente incaricato dal G.D. della gestione della procedura concorsuale abbia sub-delegato le operazioni di vendita ad altro professionista, la responsabilità della procedura permanga in capo al primo che ha l'onere di immediata comunicazione del presente provvedimento al professionista da lui sub-delegato;

p.q.m.

revoca le vendite già fissate fino al 30.04.2020;

dichiara sospesi, fino a nuova disposizione, i termini e tutte le attività delegate tra quelle già ordinate.

Il professionista direttamente incaricato dal G.D. della gestione della procedura concorsuale il quale abbia sub-delegato le operazioni di vendita ad altro professionista comunicherà immediatamente il presente provvedimento al professionista da lui sub-delegato, vigilando sulla attuazione dello stesso.

Il presente provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure assegnate allo scrivente G.D. e, in occasione della prossima relazione o istanza, sarà inserito nel fascicolo telematico a cura del professionista incaricato della singola procedura il quale riferirà per iscritto anche sulla attuazione di tale provvedimento.

Si comunichi

Massa, 30.03.2020

IL G.D.
Alessandro Pellegrini



IL CANCELLIERE
Dott. Raffaele PEPE